

# S T A T U T O

## TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata, Oggetto, Capitale Sociale, Diritti dei soci

### Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:-

"Pisa University Press" s.r.l."

(di seguito denominata "società").

La società è a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale è integralmente posseduto dall'Università di Pisa, in qualità di socio unico.

### Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pisa all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello indicato nel Registro delle Imprese.

### Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2099.

### Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la realizzazione di attività stru-

mentali alle finalità e ai compiti istituzionali

dell'Università di Pisa. Costituiscono, in particolare, og-

getto della società le seguenti attività:

-la produzione, la distribuzione, e la commercializzazione dei prodotti editoriali del Sistema Universitario Pisano, inclusi gli strumenti di comunicazione e di informazione di qualunque tipo, come quelli audiovisivi e telematici, nonché l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, congressi e convegni ad essi correlati.

-la produzione, la distribuzione, e la commercializzazione di manuali, saggi scientifici, opere inserite in collane dell'Università di Pisa, atti di convegni e altri prodotti editoriali atti a promuovere, in attuazione della mission dell'Università, la diffusione della conoscenza e della cultura, anche attraverso la distribuzione delle pubblicazioni e la stipula di appositi accordi con librerie e /o siti commerciali anche on line.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività

non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà inoltre concedere garanzie reali e personali in favore di terzi.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

#### Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento ovvero a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c. sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

#### Articolo 6 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### TITOLO II

#### Organi della società e organizzazione

#### Articolo 7 - Organi della società

Sono organi della società:

-L'Assemblea dei soci;

-L'organo di amministrazione;

-Il collegio sindacale o il revisore legale dei conti, ove nominati.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Articolo 8 Decisioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la designazione dell'organo amministrativo, la sua revoca e la determinazione dell'eventuale compenso;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nonché la determinazione del relativo compenso;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

g. l'approvazione del piano e delle linee generali dell'attività editoriale della società, così come determinate dall'organo amministrativo d'intesa con il Comitato scientifico.

#### Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o in caso di sua inerzia o inattività, l'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, o dall'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione

l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sussistano tutti gli elementi di seguito indicati:

-ad essa partecipi l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato;

-i soci di cui al punto che precede siano informati e nessuno di loro si opponga alla trattazione dell'argomento.

È ammesso in assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nella sede del socio unico e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 10 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata a maggioranza dall'assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante anche non socio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 11 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Articolo 12 - Deleghe

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

La delega conferita per la prima convocazione ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore, all'organo di controllo se nominato, né ai dipendenti della società.

#### Articolo 13 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, nei casi richiesti dalla legge; ad esse si applica il disposto del comma 1° dell'art. 2375 c.c. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

#### Articolo 14 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### Articolo 15 - Organo di Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, designato dall'Assemblea dei soci, che può anche non essere socio. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

La designazione dell'amministratore è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (rispetto del principio di equilibrio di genere).

Può essere designato amministratore colui il quale non si trovi nelle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e deve essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti alla legge.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata dall'Assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta



causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine, revoca o dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. La ricostituzione deve avvenire nel termine perentorio di 45 gg., secondo le prescrizioni di cui al decreto legge 293/1994. La cessazione per qualsiasi altra causa ha effetto immediato.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei soci preveda la corresponsione di un compenso per l'Amministratore Unico e quest'ultimo abbia un rapporto di lavoro con la società, si applica la norma di cui all'art. 11, comma 12, del D.lgs. 175/2016.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo eventuali limiti posti all'atto della nomina, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. o dal presente statuto.

Deve in ogni caso essere autorizzato dall'Assemblea il compimento dei seguenti atti:

a) atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari;

- b) trasferimento e/o affitto dell'azienda;
- c) rilascio di garanzie;
- d) stipulazione di contratti che prevedono l'acquisto di partecipazioni in altre società;
- e) stipulazione di contratti di mutuo;
- f) acquisto di beni mobili registrati;
- g) assunzione di obbligazioni cambiarie, se non si tratti di normale regolamento di rapporti di affari;
- h) assunzione e/o licenziamenti del personale dipendente a tempo indeterminato;
- i) richiesta di affidamenti bancari;
- l) atti, anche di natura convenzionale, finalizzati ad attivare collaborazioni con Enti pubblici e privati che comportino scelte strategiche in relazione all'oggetto sociale;
- m) in ogni caso, qualsiasi atto che faccia sorgere in capo alla società obbligazioni di importo superiore a € 100.000,00.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società e ha la rappresentanza in giudizio. Nei casi di conflitto di interessi, valutati dall'assemblea, la rappresentanza processuale spetta al socio unico nella persona del suo legale rappresentante.

L'Amministratore Unico convoca e presiede l'assemblea dei soci.

L'assemblea può nominare un collegio sindacale oppure un revisore legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente per la forma giuridica adottata o la specifica attività svolta.

#### Articolo 18 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea al momento della nomina dello stesso collegio.

Al collegio sindacale, se nominato, è affidata la revisione legale dei conti della società, pertanto i suoi componenti devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea e sono rinnovabili. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del collegio sindacale, nel rispetto dei vincoli normativi a tutela della finanza pubblica, ove applicabili.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo funzionamento.

#### Articolo 19 - Revisore unico

In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'Assemblea dei soci può nominare un revisore legale dei conti. Il revisore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. Il compenso al revisore è determinato dall'assemblea dei soci.

Al revisore è attribuita la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché sul suo concreto funzionamento. Al revisore unico è demandata altresì la revisione legale dei conti sociali.

Il revisore dei Conti redige una relazione accompagnatoria al bilancio della società.

#### Articolo 20 - Rimborsi spese e sanzioni amministrative

L'Amministratore Unico, i sindaci o il revisore dei conti, se nominati, non hanno diritto a percepire gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nè trattamenti di fine mandato, fatta salva la

possibilità di rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico. Il rimborso avverrà a piè di lista secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La società, sin da ora ed ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, assume a proprio carico il debito nascente in capo all'organo amministrativo, ovvero a dipendenti o rappresentanti di essa, a seguito dell'irrogazione a loro carico di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie da essi poste in essere, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni.

### TITOLO III

#### Comitato scientifico

##### Articolo 21 - Comitato scientifico

A supporto della gestione dell'attività editoriale della società è costituito un Comitato scientifico cui spetta la definizione delle linee editoriali, previo parere favorevole dell'organo amministrativo con riguardo agli aspetti economico-finanziari ad esse collegati.

Il Comitato formula pareri obbligatori all'organo amministrativo su tutte le materie di competenza di quest'ultimo che hanno riflessi in materia editoriale.

Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), che rappresenti adeguatamente le diverse aree scientifico-culturali dell'Ateneo di Pisa.

I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea dei soci a maggioranza all'interno di una rosa di nomi proposti dall'Università di Pisa. I membri rimangono in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente, il quale è designato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Presidente del Comitato scientifico può partecipare, previo invito, alle sedute dell'Assemblea dei soci.

I membri e il Presidente del Comitato scientifico non hanno diritto a percepire nessun compenso, né gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

#### TITOLO IV

##### Bilancio e utili

##### Articolo 22 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Al collegio sindacale, ovvero al revisore unico, se nominati, sarà trasmesso il progetto di bilancio almeno 30 gg. prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci in modo che possa redigere la relazione di sua com-

petenza.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati secondo le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

## TITOLO V

### Scioglimento e liquidazione - Foro competente

#### Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea dei soci con apposita deliberazione stabilisce:

-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori;

-la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

#### Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti.

#### Articolo 25 Foro competente

Per qualsiasi controversia che sorga in relazione alle vicende sociali, all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali è competente il Foro di Pisa.

Firmato Claudia Napolitano - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).